

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 14963 Anno 2020**

**Presidente: CAMMINO MATILDE**

**Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO**

**Data Udiienza: 05/03/2020**

## **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

SADIKLLARI BLENDAR nato il 24/02/1979 a KORCE (ALBANIA)

VEIZI OLSI nato il 13/12/1981 a POGRADEC (ALBANIA)

avverso la sentenza del 26/06/2017 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa il 26/6/2017 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto Bleder Sadikllari, Olsi Veizi ed un terzo imputato colpevoli del reato di rapina aggravata, commesso in concorso fra loro e con un quarto soggetto, e li aveva condannati alla pena principale di quattro anni e sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa ciascuno.

2. Hanno proposto ricorso Bleder Sadikllari e Osli Veizi, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di Bleder Sadikllari è articolato in tre motivi.

3.1. Violazione della legge processuale e vizio motivazionale in relazione alla valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.).

La sentenza impugnata, richiamando quella di primo grado, ha reiterato il difetto di motivazione, essendosi limitata ad affermare la responsabilità del ricorrente e dei due coimputati unicamente sul presupposto della partecipazione alla rissa e del ritrovamento delle catenine della persona offesa nella disponibilità di uno di essi (Osli Veizi).

La Corte non si è espressa "in merito alle contraddizioni, evidenziate dalla difesa degli imputati, tra quanto affermato nella pronuncia di primo grado e le risultanze dibattimentali".

La spiegazione più plausibile dell'accaduto "è quella di ritenere che i monili indossati dal sig. Zanatta si siano sganciati proprio a causa della colluttazione e che solo a seguito della loro caduta a terra il sig. Veizi li abbia raccolti, senza nulla riferire agli imputati".

La persona offesa ha dichiarato che l'evento scatenante l'aggressione fu un battibecco avvenuto in un bar fra la stessa e Veizi; una volta spinto a terra, Alessandro Zanatta sentì che gli venivano strappate le catenine, versione dei fatti diversa da quella fornita dalla teste Micaela Zambelli, che ha riferito di avere assistito alla scena attraverso la porta a vetri del locale, essendo in compagnia del proprio fidanzato, il quale, invece, ha dichiarato di non avere visto chi avesse preso la collana e che "non si vedeva niente".

3.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza, la cui violazione ha comportato la nullità della sentenza. Nell'imputazione, infatti, era contestato il reato di rapina impropria, mentre il primo giudice ha qualificato il reato come rapina propria, una ben diversa e autonoma ipotesi di reato.

3.3. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Erroneamente il Tribunale, con argomentazione implicitamente confermata dalla Corte di appello, non ha riconosciuto al ricorrente le attenuanti generiche in ragione del fatto che, secondo quanto riferito dalla teste Zambelli, l'autore dello strappo fosse stato Sadikllari, "circostanza del tutto indimostrata dalle risultanze dibattimentali".

4. Il ricorso presentato di Osli Veizi è articolato in quattro motivi.

4.1. Mancanza o insufficienza della motivazione.

La Corte territoriale non ha risposto ai motivi di gravame, con i quali si era lamentata la non corretta valutazione del compendio probatorio da parte del Tribunale, con la conseguente erronea affermazione di responsabilità per il reato di rapina aggravata in concorso, invero insussistente alla luce della genesi dello scontro fra gli imputati e la persona offesa, come da quest'ultima ricostruito, e della inattendibilità della teste Micaela Zambelli.

4.2. Violazione della legge penale (art. 628, secondo comma, cod. pen.).

Zanatta ha dichiarato che la rissa era nata per futili motivi, di essere stato spinto a terra e di avere sentito che gli venivano strappate le catenine, poi cadute.

La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, non ha accertato l'effettiva sussistenza di un nesso di causalità tra l'azione aggressiva e la sottrazione delle collane, difettando così la prova dell'elemento oggettivo del reato di rapina impropria.

4.3. Violazione della legge penale (art. 628, secondo comma, cod. pen.) anche in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Nella sentenza impugnata non è stata svolta la necessaria valutazione finalistica della condotta, ovvero la verifica che l'azione violenta fosse stata esercitata al fine di garantirsi l'impunità (gli imputati rimasero nel locale ad attendere l'arrivo delle forze dell'ordine) o di assicurarsi il possesso dei beni sottratti (i pendenti in oro delle due catenine andarono persi e gli aggressori, se avessero voluto impossessarsi delle catenine, sarebbero stati più accorti).

4.4. Violazione della legge penale (art. 62 *bis* cod. pen.) in ordine al diniego delle attenuanti generiche, motivato dalla Corte di appello con l'assenza di elementi positivi, a fronte della incensuratezza del ricorrente, il quale, dopo il fatto, attese le forze dell'ordine e non si sottrasse all'arresto.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono fondati nei termini che verranno specificati.

2. Va preliminarmente disattesa la doglianza riproposta nel ricorso presentato nell'interesse di Bleder Sadikllari, relativa all'asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Anche nell'originaria imputazione di rapina impropria, il fatto era descritto in termini sostanzialmente analoghi a quelli di una rapina propria, reato per il

quale vi è stata condanna, considerato che agli imputati era stato contestato di avere sottratto le collane alla vittima, "strappandogliele di dosso", con violenza, dunque, sulla persona, espressamente poi riferita alla successiva azione finalizzata all'impossessamento delle cose.

Va poi ricordato che, secondo il diritto vivente, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, Gorini, Rv. 271948; Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Forini, Rv. 270546, in motivazione; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; da ultimo v. Sez. 2, n. 29321 del 10/04/2019, Dessì, non massimata).

In un caso di rapina aggravata, sia pure non sovrapponibile a quello in esame, si è affermato che «non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa (art. 521 c.p.p.), qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, considerato che tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione» (così Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017).

Alla luce di questi principi, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la denunciata violazione, con argomentazione ignorata dalla difesa di Sadikllari, che sul punto ha pedissequamente riproposto il motivo di appello.

3. I ricorsi, invece, sono fondati quanto alla denuncia della mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione del fatto, alla luce dei motivi di gravame proposti, ai quali la Corte di appello non ha dato alcuna risposta.

Il Tribunale, infatti, affermò la responsabilità degli imputati, richiamando con estrema sintesi le dichiarazioni della persona offesa (che aveva riferito di essere stata aggredita e derubata delle due collanine, trovate in possesso di Veizi, perquisito in caserma), confermate da quelle della teste Zambelli.

Gli appelli presentati nell'interesse di Bleder Sadikllari e Osli Veizi, censurando le conclusioni del Tribunale, richiamavano le risultanze dell'ampia istruzione dibattimentale svolta in primo grado, nel corso della quale furono assunte (con la prova testimoniale) o acquisite (con la produzione concordata degli atti d'indagine) le dichiarazioni non solo di Alessandro Zanatta e Micaela Zambelli, ma anche quelle del fidanzato di quest'ultima, della proprietaria del bar ove avvenne il fatto, di un cliente e del teste di P.G. intervenuto successivamente, che aveva poi proceduto all'arresto in flagranza.

Con i motivi di gravame, estremamente articolati e specifici, venivano richiamate ed esaminate le varie testimonianze, alla luce delle quali il fatto era ricostruito in modo diverso da quanto esposto nella sentenza di primo grado, con motivazione assai sommaria.

I motivi di ricorso, in precedenza sintetizzati, hanno richiamato le ampie argomentazioni proposte alla Corte di merito, con le quali le difese contestavano la sussistenza del delitto di rapina.

Per disattendere le deduzioni difensive, la sentenza impugnata, "riguardo alla ricostruzione dei fatti", definita "esaustiva e corretta" per quanto "sintetica" la motivazione del Tribunale, ha valorizzato l'assenza di una versione alternativa da parte degli imputati, contumaci, ritenendo dimostrata l'ipotesi accusatoria "dalle emergenze dibattimentali, in particolare dal racconto della parte offesa e della teste ZAMBELLI Micaela", cosicché "è corretto affermare che gli imputati hanno deliberatamente aggredito la persona offesa ZANATTA Alessandro, strappandogli le catenine che portava al collo".

La Corte di appello, poi, ha affermato che il ritrovamento delle collane sulla persona di Veizi, dichiaratosi "estraneo ai fatti, comprova, invece, come i tre appellanti fossero tutti concordi nell'aggredire e depredare lo ZANATTA".

Questa ultima asserzione risulta manifestamente illogica perché sconta un chiaro vuoto motivazionale ed un salto logico fra un fatto certo (il possesso delle collane da parte di Veizi) ed uno da dimostrare (la sua partecipazione materiale o morale all'aggressione di Zanatta e la consapevolezza da parte di Sadikllari dell'impossessamento).

La prima "argomentazione", invece, è apparente, in quanto giunge ad una conclusione con il mero richiamo alle fonti di prova (le testimonianze di Zanatta e della Zambelli), omettendo completamente di confrontarsi con le deduzioni

difensive, con le quali, attraverso l'esame delle risultanze dibattimentali, era stata proposta una diversa ricostruzione dei fatti, sotto diversi profili.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, «a fronte di motivi di appello specifici, e con i quali si propongono motivate argomentazioni critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado in punto di affermazione di responsabilità, il giudice di appello non può limitarsi a "ripetere" la motivazione di condanna ma deve, pena il difetto di motivazione sul predetto punto, rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di impugnazione. Tra specificità dei motivi di appello e specificità della motivazione di secondo grado vi è un evidente necessario parallelismo poiché alla adeguatezza dei primi a proporre censure alla sentenza di primo grado deve, necessariamente, corrispondere una motivata risposta da parte del giudice di appello che non può limitarsi a riprodurre le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado e rispetto alle quali quelle critiche sono state svolte» (così Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 5, n. 6766 del 18/11/2019, dep. 2020, Del Prete, non massimata).

Nel caso di specie il vizio motivazionale è ancor più radicale se si considera che anche la motivazione del Tribunale era assai carente.

4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Il giudice del rinvio si atterrà al principio ora richiamato in tema di onere motivazionale e dovrà dare risposta alle argomentazioni svolte negli atti di appello, valutandone la fondatezza o meno.

Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, proposto in entrambi i ricorsi, resta assorbito.

#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia.

Così deciso il 5 marzo 2020.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal cons. Piero Messini D'Agostini, è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento alla firma dell'estensore ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a), del d.P.C.M. 8 marzo 2020

Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini

Il Presidente